

CAMERA DEI DEPUTATI N. 283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di contributi per il rilascio della concessione per la costruzione di immobili

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quindici anni dalla sua entrata in vigore, la legge 28 gennaio 1977, n. 10, detta « legge Bucalossi », non ha, globalmente intesa, mancato gli obiettivi per cui era stata promulgata.

Ciò non toglie, comunque, che il pratico utilizzo di tale strumento legislativo ne abbia fatto emergere aspetti percettibili al fine della coerenza del medesimo

con se stesso e soprattutto con la *ratio* fondamentale dallo stesso perseguita.

Volontà della legge era ed è anche quella dell'incentivazione al ripristino e, conseguentemente, al più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Si è però notato lo scarso intervento della « piccola proprietà immobiliare » sui propri patrimoni: considerando che la cosiddetta « piccola proprietà » non è minima-

mente sottovalutabile perché, in una visione globale, essa, comunque detiene — e può mantenere viva e vitale — una quota assolutamente non indifferente del più qualificato e « tipico » patrimonio urbano, vale indubbiamente lo sforzo di ricercare, anche nella legislazione, le cause che abbiano potuto costituire una remora a tale esitazione completamente positiva.

La presente proposta di legge va, inoltre, valutata e ritenuta anche sotto l'ulteriore profilo delle emergenti contingenze ed esigenze socialmente rilevantissime co-

stituite dalla ricerca di una migliore qualità della vita e dal cessato incremento demografico della Nazione.

Con la presente proposta di legge si intende, quindi, riportare la legge alla più perfetta coerenza con se stessa, ed alla conseguente rimozione delle presenti difficoltà che hanno potuto svolgere effetti riduttivi nei confronti delle finalità dalla medesima perseguite.

Si ritiene che la presente proposta di legge non comporti ulteriori oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di intervento su edifici esistenti il contributo sul costo di costruzione è dovuto, secondo quanto stabilito nei precedenti commi, per il solo aumento di superfici utili riferite alle singole unità immobiliari ».

2. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dalla seguente:

« *b)* per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso; ».

3. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Qualora la destinazione d'uso degli edifici venga comunque modificata, il contributo per la concessione è dovuto solo per la differenza eventualmente esistente tra il contributo che sarebbe stato dovuto per la precedente destinazione e quello dovuto per la nuova destinazione conseguente alla modifica ».